



**LA SENTENZA.** Rileva sul piano tributario e civile

**Accettazione tacita dell'eredità,**

**è sufficiente la voltura catastale  
di un immobile oggetto della successione**

INSERTO

MONDO IMMOBILIARE

nità al  
zione  
indica-  
perti-  
e  
mi e tra-  
mine  
ei lavori,  
mento; gli  
necessario  
di impre-  
n i mate-

re deve  
olizza as-  
ura dei  
risultare  
onsegna  
utare di  
he comu-  
dere ha  
nto di  
La man-  
on atto  
etermina  
to per  
nza del no-  
bbbligo di  
prima, nel  
ecennale,  
a riforma  
iente sug-  
è un obbli-

ola Ghiglieri  
ano e Lanusei  
NE RISERVATA

«L' accettazione tacita di eredità, che si ha quando il chiamato all'eredità compie un atto che presuppone la sua volontà di accettare e che non avrebbe diritto di compiere se non nella qualità di erede, può essere desunta anche dal comportamento del chiamato, che abbia posto in essere una serie di atti incompatibili con la volontà di rinunciare o che siano concludenti e significativi della volontà di accettare; ne consegue che, mentre sono inidonei allo scopo gli atti di natura meramente fiscale, come la denuncia di successione, l'accettazione tacita può essere desunta dal compimento di atti che siano al contempo fiscali e civili, come la voltura catastale, che rileva non solo dal punto di vista tributario, ma anche da quello civile». Lo ha affermato la sesta sezione civile della Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 1438 del 22/01/2020, con cui ha confermato la pronuncia impugnata.

### La vicenda

Un creditore ha adito il Tribunale per ottenere l'accertamento dell'accettazione tacita dell'eredità da parte del figlio della sua debitrice. In particolare, ha sostenuto che il convenuto, avendo effettuato la voltura catastale dell'immobile, avesse posto in essere un comportamento idoneo a determinare l'accettazione tacita dell'eredità materna. Da ciò discendeva la possibilità per il creditore di agire nei suoi confronti. Il Tribunale ha accolto la domanda atto-

rea. Anche la Corte d'Appello, adita dal soccombente, ha condiviso il ragionamento dei giudici di primo grado. I giudici d'appello, inoltre, hanno aggiunto che il convenuto, a far tempo dall'apertura della successione, possedeva l'immobile e, presso lo stesso, aveva trasferito la propria dimora abituale e sostenuto gli oneri condominiali. Tali circostanze erano, pertanto, incompatibili con la volontà di rinunciare all'eredità. Il convenuto ha adito la Corte di Cassazione per ottenere la riforma della sentenza. Il ricorrente, in particolare, ha lamentato l'errata valutazione dei giudici di merito laddove avevano ritenuto che la voltura catastale dell'immobile fosse idonea a costituire accettazione tacita dell'eredità.

### La decisione

La Suprema Corte ha ritenuto infondato il ricorso. Secondo gli ermellini, infatti, alcuna censura poteva essere mossa nei confronti della decisione assunta dai giudici di merito in linea, peraltro, con il consolidato orientamento della Cassazione. Come si evince dal principio di diritto riportato in avvio, la voltura catastale di un immobile rileva non solo dal punto di vista tributario ma anche da quello civile integrando uno di quei comportamenti idonei, a norma dell'art. 476 c.c., all'accettazione tacita dell'eredità.

**Antonino Menne**

Avvocato, Studio legale Menne, Milano  
RIPRODUZIONE RISERVATA